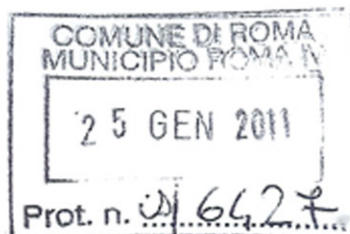


ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio



MOZIONE (ex art. 78 del Regolamento Municipale)

Firmatari:

Foto, Fiorini, Paolo Monteleone, Antonio, Giorgio Fumero, Federico Rampini

OGGETTO: annullamento delle determinazioni dirigenziali per l'assegnazione dei passi carrabili a raso nel quartiere Settebagni

Premesso che in alcune mappe editate dal Catasto Rustico del Comune di Roma nell'anno 1890 già si evidenzia un inizio di urbanizzazione sul territorio di Settebagni nel quale è presente la linea ferroviaria, la stazione (seppur spostata rispetto all'attuale collocazione) e vari edifici destinati alla residenza;

Premesso che durante il corso degli anni, i perimetri di tale abitato sono rimasti pressoché invariati, come il suo principale accesso che dalla Strada Statale Salaria immette la circolazione veicolare all'interno delle strade locali di quartiere;

Premesso che il quartiere è stato edificato lungo due precise aree: la prima lungo il tratto di strada costituente il vecchio tracciato della Via Salaria, modificato durante la metà del secolo scorso con una variante veicolare che ha escluso il traffico pesante di veicoli dallo stesso abitato. La seconda è collegata da due sottopassaggi veicolari, costruiti sotto la linea ferroviaria percorsa anche dall'alta velocità, dai quali si accede alla zona abitata dove è stata realizzata la maggior parte del quartiere;

Considerato che nella prima area lungo la Via Salaria Vecchia sono presenti dei marciapiedi su ambo i lati che vengono interrotti per l'accesso carrabile dei fondi su cui sono state realizzate le costruzioni; mentre nella seconda area sono presenti delle strade, anche abbastanza strette, dove i marciapiedi sono inesistenti, perché mai realizzati e gli accessi carrabili sono, per la totalità, confinanti con dette vie;

Constatato che in base alla tipologie costruttive delle strade realizzate nell'abitato di Settebagni, le stesse si possono riassumere in due tipi:

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

- la Via Salaria: una strada a doppio senso di marcia con marciapiedi esistenti lungo i lati della stessa;
- le strade interne al quartiere che vengono raccordate alla Via Salaria con due principali percorsi (Via Sant'Antonio da Padova e Via dello Scalo di Settebagni): sono strade, per quasi la totalità, ad unico senso di marcia e prive di marciapiedi;

Constatato che in riferimento all'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. n° 285/1992 si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2 (definizione e classificazione delle strade) commi 2 e 3 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi (comma 2):

- A- Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;
- F-bis Itinerari ciclopedonali.

Visto l'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168;

Visto il D.L. del 27 giugno 2003, n. 151;

Considerato il comma 3 dello stesso D.Lgs. stabilisce che le strade, di cui al comma 2, devono avere le seguenti caratteristiche:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F - bis - Itinerario ciclopeditone: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Constatato che dalle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade presenti nell'abitato di Settebagni si evince, quindi, ai sensi dell'articolo 2 commi 2 e 3 del D.Lgs n° 285/1992 che le stesse sono da configurarsi nel seguente modo:

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

- per la Via Salaria: **categoria E – strada urbana di quartiere;**
- per le strade interne al quartiere: **categoria F – strada locale;**

Considerato che il successivo articolo 3 comma 1: “definizioni stradali e di traffico”, stabilisce al punto 25) le intersezione a livelli sfalsati come un insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli e al punto 26) l'intersezione a raso (o a livello) come un'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse ed al punto 37 il passo carrabile che è un accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;

Considerato con quanto riportato nei precedenti articoli, la definizione di passo carrabile si intende, quindi, il manufatto edilizio (interruzione di recinzione) che permette l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, edifici o aree, ed intersecanti la strada in corrispondenza del quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'art. 158 comma 2 lettera a) del codice della strada: *“la sosta di un veicolo sulla carreggiata è vietata allo sbocco dei passi carrabili”....*

Constatato che la sanzione da applicare per chi parcheggia davanti ad un passo carrabile è quella riportata nello stesso articolo 158 comma 6: *“Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila”;*

Visto che la sanzione è stata modificata dalla Legge n° 120 del 29 luglio 2010 portandola da un minimo di € 38 ad un massimo di € 155;

Considerato che la nuova apertura di un passo carrabile, come il mantenimento in esercizio di un accesso carrabile privo di autorizzazione, è regolato dal Titolo II Capo I Articolo 22 comma 11 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992, meglio conosciuto come “Codice della Strada” il quale recita testualmente: *“Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008);

Considerato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice delle Strade pubblicato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 norma l'applicazione dell'articolo 22 del c.d.s. con tre articoli contenuti nel Titolo II – “Costruzione e tutela delle strade” e precisamente:

Art. 44 - Accessi in generale (Art. 22 Cod. Str.)

1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45 - Accessi alle strade extraurbane (Art. 22 Cod. Str.)

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.

2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati [a livelli sfalsati] ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.

3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

4. Le strade extraurbane principali [e secondarie] di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 46 - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile (Art. 22 Cod. Str.)

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 - d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120.
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

Considerato che in riferimento a tale articolo di Legge il Ministero degli Interni con nota protocollo n° M/2413 del 20 agosto 1997 avente per oggetto la risposta al quesito posto in riferimento all'articolo 22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 chiarisce che: *"Con riferimento al quesito concernente la esatta interpretazione dell'art. 22 del Codice della strada, si fa presente quanto segue. L'art. 22 del nuovo codice della strada subordina in generale a "preventiva autorizzazione" l'apertura di "nuovi accessi" e di "nuove diramazioni". Conseguentemente i passi carrabili (sottospecie di "accessi" ai sensi del n. 37 dell'art. 3 dello stesso c.d.s.) sono soggetti ad autorizzazione, la quale è obbligatoria tanto per i passi carrabili aperti successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice che per quelli preesistenti. Ciò si ricava chiaramente dal comma 11 dello stesso art. 22 che sottopone a sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente obbligo del ripristino dei luoghi il "mantenere in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione";*

Visto che il rilascio dell'autorizzazione per gli accessi preesistenti è subordinato alla "regolarizzazione - degli stessi - in conformità alle prescrizioni del presente titolo" (art. 22, comma 2), che, in forza del comma 7 dello stesso art. 22, sono quelle dettate dalla "normativa edilizia e urbanistica vigente", nonché quelle indicate nel comma 2 dell'art. 46 del regolamento al c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992 come modificato dal D.P.R. n. 610/1996)";

Constatato che l'ambito di applicazione dell'articolo 22 del Codice della Strada, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada (articoli 45 e 46) è riferito alle strade extraurbane (Articolo 2 comma 2 del c.d.s., punti B e C) ed alle strade urbane (Articolo 2 comma 2 del c.d.s., punti D ed E);

Vista la nota del Ministero degli Interni, protocollo n° M/2413 del 20 agosto 1997, chiarisce in modo univoco che l'ambito di applicazione dell'articolo 22 è quello indicato nel comma 2 dell'articolo 46 del regolamento al c.d.s;

Considerato che a norma del comma 2 dell'articolo 44 del regolamento al c.d.s. stabilisce che per gli accessi a raso e per quelli sfalsati, valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 2 del codice della strada;

Vista la circolare n. 225/1997 del Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle quali si evidenzia che il diritto di accesso alla proprietà privata non è assoggettabile ad alcun onere né rilascio di alcun provvedimento amministrativo;

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

Considerato, quindi, che i passi carrabili realizzati lungo strade classificate secondo il comma 2 dell'articolo 2 del c.d.s. in "Strade locali" (*sono quelle ricomprese nell'abitato di Settebagni interne al quartiere che sono ad unico senso di marcia e prive di marciapiedi*) non possano essere ricompresi e normati dal citato articolo 22 del c.d.s. in quanto gli articoli 45 e 46 del regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. fanno espresso riferimento a categorie di strade appartenenti a differente classificazione come stabilito dal già citato comma 2 articolo 2 del c.d.s.;

Constatato che per quanto concerne la tassazione del passo carrabile la norma principale di riferimento è il Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 09/12/1993 - supplemento ordinario) avente per oggetto: *"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, concernente il riordino della finanza territoriale"*, dove all'articolo 44, modificato da ultimo dall'articolo 31 comma 14 della Legge n° 448 del 23 dicembre 1998 ed in vigore dal 1 gennaio 1999, chiarisce al comma 4 dello stesso articolo che: *"sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata"*; mentre al successivo comma 5 dello stesso articolo il legislatore chiarisce come debba essere eseguita la tassazione del passo carrabile in precedenza descritto nella sua interezza: *"La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"*.

Considerato, quindi, che il legislatore ha quindi assoggettato a tassazione, come alla regolarizzazione prevista dall'articolo 22 del D.lgs 30 aprile 1992 n° 285, i soli passi carrabili aventi le seguenti caratteristiche: *"sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata"*, lasciando un vuoto legislativo di interpretazione sul metodo da utilizzare per regolarizzare e tassare i passi carrabili che non hanno caratteristiche simili a quelli descritti al comma 4 dell'articolo 44 del D.lgs n° 507/1993;

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

Considerato che a seguito dell'introduzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, meglio conosciuta con il termine TOSAP, introdotta con legge n° 549 del 28 dicembre 1995, per colmare il vuoto legislativo sul metodo di tassazione da adottare per il passo carrabile a raso è intervenuto il Ministero delle Finanze che con Circolare n° 43 del 20 febbraio 1996 avente per oggetto "chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 59 a 67" dove a pagina 3 della stessa riporta che: *"Per quanto attiene all'altra disposizione contenuta nella lett. b) del ripetuto comma 60, concernente l'abrogazione del comma 7 dell'art.44 del D.lgs n.507/93, va innanzitutto sottolineato che essa non produce l'effetto di estendere la tassazione anche ai passi cc.dd. " a raso ", cioè ai semplici accessi, carrabili a pedonali, sprovvisti di qualsiasi manufatto, ma persegue l'obiettivo di eliminare dal contesto normativo vigente in materia inutili riferimenti a principi fondamentalmente chiari e indiscutibili;*

Considerato che d'altra parte parrebbe insostenibile, in ogni caso, il principio della tassabilità dei passi "a raso", non solo per un motivo strettamente tecnico individuabile nella lettera della disposizione recante l'ipotesi impositiva, ma anche e soprattutto per la "ratio" di tutta l'impianto normativo fondato, come è nato, sulla utilizzazione particolare del suolo pubblico per effetto di un atto amministrativo (concessione). Infatti, dal punto di vista tecnico, la menzionata disposizione di cui all'art. 44, comma 4, del D. Lgs n.507/ 93, nel delineare il concetto di " passo carrabile", fa specifico riferimento ad un manufatto inteso a facilitare l'accesso alla proprietà privata e la necessaria sussistenza di un'opera visibile e' confermata dal termine "costruiti" presente nella formulazione del successivo comma 6 dello stesso articolo. Sotto l'aspetto razionale poi, non appare in ogni caso possibile la tassazione dei semplici accessi che si aprono direttamente sulla via pubblica senza alcun manufatto, in quanto, mancando il presupposto impositivo dell'occupazione dal suolo pubblico, si andrebbe a sottoporre all'onere tributario il diritto di accesso alla proprietà privata, prioritario ed assoluto ed, in quanto tale, non suscettibile di alcuna autorizzazione o concessione;

Considerato, peraltro, che non appare sostenibile, a dimostrazione dell'assunto contrario, l'osservazione secondo la quale, al pari del passo carrabile, nell'accesso " a raso " il soggetto farebbe un uso particolare del suolo pubblico rendendolo, in qualche modo, indisponibile alla collettività, anche per effetto del divieto di sosta imposta dal codice della strada a difesa dello stesso. Non sussiste, infatti, nel caso specifico, un uso del suolo pubblico diverso rispetto a

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

quello che normalmente ha la collettività generalizzata né a tale conclusione potrebbe condurre, anche teoricamente, il riferimento alla manovra di accesso del veicolo alla proprietà privata. Parimenti irrilevante appare, in proposito, l'osservazione relativa al divieto di sosta imposto a fronte di quell'accesso, atteso che il diritto del cittadino di transitare da e verso la sua proprietà va comunque garantita dall'ordinamento contro eventuali violazioni da parte di qualsiasi altro soggetto.

Constatato che a tale circolare redatta dal Ministero delle Finanze da cui si evince chiaramente l'inapplicabilità della tassazione, come della regolarizzazione, del passo carrabile a raso si aggiunge anche una ulteriore circolare, sempre emessa dallo stesso Ministero, redatta in data 26 novembre 1997 con risoluzione n° 225 avente per oggetto "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Accessi carrabili a raso" che in sintesi ribadisce che:

L'intassabilità degli accessi a raso trova fondamento nelle seguenti considerazioni:

1. alla soppressione del comma 7, dell'art. 44, del D.Lgs. n. 507 del 1993 non ha fatto seguito la contestuale integrazione del comma 4, dello stesso art. 44.
2. inesistenza dell'occupazione di suolo pubblico, presupposto a cui è subordinata la tassazione
3. il diritto di accesso alla proprietà privata non è assoggettabile ad alcun onere né al rilascio di alcun provvedimento amministrativo
4. la esposizione obbligatoria del cartello segnaletico di divieto di sosta per individuare anche i passi a raso non significa occupazione di suolo pubblico, se non quando il privato abbia esercitato la facoltà di richiedere l'area di rispetto ed abbia ottenuto la relativa concessione ai sensi del comma 8, dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507 del 1993;

Ribadendo a pagina 2 della stessa circolare: *"Infatti, la disposizione di cui al comma 8, come precisato nella circolare 13/E del 25 marzo 1994, non disciplina una ipotesi di tassazione degli accessi carrabili "a raso", e, pertanto, non si pone in termini di contraddittorietà con il soppresso comma 7 dello stesso articolo 44, ma codifica una fattispecie impositiva di carattere convenzionale avente ad oggetto la concessione di "aree di rispetto", la cui funzione precipua, nell'ottica di un possibile coordinamento con le disposizioni del codice della strada, è quella di salvaguardare in modo più incisivo il diritto del cittadino di accesso alla proprietà privata da eventuali violazioni, imponendo alla collettività generalizzata il divieto di sosta con veicoli sulle predette aree. In sostanza, la disposizione in parola attribuisce unicamente al titolare di un accesso "a raso", non soggetto ad imposizione, la facoltà di determinarsi a chiedere "un area di*

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

rispetto" antistante l'accesso medesimo per meglio tutelarsi da eventuali disturbi nell'esercizio del suo diritto di transito da e verso la sua proprietà privata;

Considerato che ulteriore conferma sul recepimento normativo statale negli atti, disposizioni, regolamentazioni e delibere del Comune di Roma ci viene fornito innanzitutto dalla lettura del **"Regolamento viario urbano del Comune di Roma"** (*appendice al Piano Generale del Traffico Urbano PGTU*) approvato con delibera di C.C. n° 84 del 28 giugno 1999 dove al paragrafo 15.4 *"Tipologia di accesso ed interdistanza dei passi carrabili"* comma 7 ci viene fornita la descrizione del passo carrabile soggetto a tassazione: *"Come detto, gli accessi carrai e pedonali vengono in genere realizzati a quota marciapiede. Il raccordo altimetrico con i marciapiedi avverrà mediante rampe profonde in genere m 0,50 (pendenza pari al 30%). La larghezza della porzione di marciapiede non modificata dovrà generalmente risultare non inferiore a m 1,50. Eventuali accessi a livello della carreggiata potranno essere autorizzati in presenza di particolari problemi altimetrici e dietro assunzione da parte della proprietà di ogni onere e responsabilità relativi al drenaggio delle acque meteoriche nella porzione di sede stradale interessata"* ed inoltre al paragrafo 20.6 comma 1 ci viene data univocamente la tipologia edilizia soggetta a regolamentazione dell'articolo 22 del D.Lgs n° 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada): *"Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti per collegare alla rete stradale i fondi o i fabbricati ed, in particolare, le aree o gli edifici per la sosta dei veicoli. Tali accessi in forma diretta possono avere, come detto, sbocco solo su strade locali (cfr. punto 15.4). Non sono pertanto consentiti sulle strade principali ed il loro raccordo con le strade di scorrimento e di quartiere deve avvenire tramite carreggiate di servizio attrezzate con idonei varchi. Altresì per quanto attiene la frequenza dei passi carrabili vale quanto prescritto al punto 15.4."*;

Constatato che a conferma inequivocabile circa la non obbligatorietà della regolarizzazione dell'accesso carrabile a raso e quindi la sua intassabilità, ci viene resa definitivamente dalla lettura confrontata tra la circolare redatta dal Ministero delle Finanze in data 26 novembre 1997 con risoluzione n° 225 avente per oggetto *"Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Accessi carrabili a raso"* e l'articolo 18 comma 6 della delibera di C.C. n° 75 del 30/31 luglio 2010 avente per oggetto *"Modifiche al Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, e ripubblicazione integrale dello stesso"*, che riporta: *"Per i passi carrabili, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno del fondo al quale si dà accesso, per la profondità*

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

di un metro lineare "convenzionale", indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Gli stessi criteri di misurazione si applicano per gli accessi posti a filo del manto stradale, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal Comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi";

Presa visione della sentenza della Corte di Cassazione n° 16733/2007 il passo carrabile a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, *"non determina un'occupazione visibile del suolo pubblico"*, dato che *"manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico"*, e che *"non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell'accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività"*, da cui lo stesso non può essere in alcun modo soggetto alle norme, anche sanzionatorie, riferite all'articolo 22 del D.Lgs n° 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) né tanto meno alle tasse comunali riferite all'occupazione del suolo pubblico;

Considerato che nonostante questa conosciute ed ampie fonti normative, il Comandante dei Vigili Urbani del IV Gruppo ed il Presidente del IV Municipio, in un'assemblea pubblica presso il "bar Giacomini" su via Salaria, hanno imposto ai cittadini di Settebagni l'obbligo di pagamento dei passi carrabili a raso su strade private;

Considerato che l'imposizione di regolarizzare questi accessi carrabili a raso, su strade prive di marciapiede e classificate secondo il c.d.s. in "Strade locali", a mezzo di coercizioni che arrivano anche all'emissione di multe da parte del IV gruppo di Vigili Urbani, ai sensi di un sedicente articolo 22 del D.Lgs n° 285/92, non trova fondamento alcuno né ai sensi del Nuovo Codice della strada né sotto il profilo amministrativo comunale in quanto per i motivi su esposti i passi carrabili a raso realizzati sulle "Strade locali" non sono normati dall'articolo 22 del c.d.s e non sono soggetti ad alcun tipo di tassazione comunale, perché come si legge chiaramente nella delibera del Comune di Roma l'amministrazione comunale rilascerà l'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta sull'area antistante l'accesso carrabile ma non per l'accesso stesso, in quanto per tutti i passi carrabili già vige in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'art. 158 del nuovo codice della strada;

Considerato, inoltre, che l'imposizione operata a carico dei cittadini di Settebagni nasconde un risvolto di tassazione di cui le persone non sono state messe a conoscenza

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

dall'amministrazione locale; infatti andando a leggere attentamente la delibera di C.C. n° 75/2010 dietro la regolarizzazione di un passo carrabile anche a raso si nasconde la sanzione che il Comune di Roma, sempre ai sensi della delibera di C.C. n° 75/2010 articolo 21 commi 7 e 11, imporrà successivamente al richiedente di tale autorizzazione a sanatoria:

- comma 7: *L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.* (il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che il canone debba essere pagato entro gennaio di ogni anno);
- comma 11: *Ai sensi dell'articolo 2948 del Codice Civile, il termine di prescrizione degli adempimenti di cui al comma 5 è fissato in cinque anni.*

Considerato che la sanzione amministrativa, che dovrà essere applicata a chi ha presentato la richiesta di regolarizzazione di un accesso carrabile a raso, sarà quindi calcolata sulla scorta dei commi 7 e 11 dell'articolo 21 della delibera di C.C. n° 75/2010;

Considerato quindi che il cittadino vessato, il quale ha voluto regolarizzare suo malgrado il passo carrabile a raso anche mediante coercizione, ha dovuto o dovrà pagare, in aggiunta a quello che in precedenza gli è stato imposto di pagare (multe e pratiche burocratiche), questa ulteriore somma al fine di regolarizzare un passo carrabile che come già detto è solo *facoltà del cittadino di determinarsi a chiedere "un area di rispetto" antistante l'accesso medesimo per meglio tutelarsi da eventuali disturbi nell'esercizio del suo diritto di transito da e verso la sua proprietà privata*;

Considerato che a causa della disinformazione messa in atto dall'amministrazione municipale molti cittadini hanno dovuto, loro malgrado, fare richiesta per ottenere il proprio passo carrabile a raso, così da far cessare l'ondata di multe comminate illegittimamente dai vigili urbani del IV Gruppo;

Constatato che da maggio a dicembre 2010 sono state emesse dal IV Municipio numerose determinazioni dirigenziali per l'assegnazione di passi carrabili nel quartiere Settebagni, anche laddove questi non dovevano essere richiesti;

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

Considerato che il comitato di quartiere Settebagni e l'Associazione Il Mio Quartiere hanno promosso diverse assemblee pubbliche per affermare il principio di non tassabilità dei passi carrabili a raso rivolgendosi anche ad uno studio legale, presentando, da ultimo, anche delle interpellanze ai competenti uffici municipali e statali al fine di chiarire l'inapplicabilità della tassazione come della sanzione ai sensi dell'articolo 22 del c.d.s. per i passi carrabili a raso;

Considerato che i comitati di quartiere e molti cittadini hanno promosso azioni davanti al giudice di pace per chiedere l'annullamento della sanzioni comminate dai vigili urbani, ottenendo l'annullamento in auto tutela delle stesse da parte del comando dei Vigili Urbani;

Visto l'articolo 2 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada);

Visto l'articolo 3 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada);

Visto l'articolo 158 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada);

Visto l'articolo 22 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada);

Visto l'articolo 44 del regolamento di esecuzione di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'articolo 45 del regolamento di esecuzione di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'articolo 46 del regolamento di esecuzione di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Vista la nota del Ministero degli Interni M/2413 del 20 agosto 1997 avente per oggetto la risposta al quesito posto in riferimento all'articolo 22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285;

Visto il D.Lgs n° 507 del 15 novembre 1993;

Vista la circolare Ministero delle Finanze n° 43 del 20 febbraio 1996;

ROMA CAPITALE

Municipio IV Roma Montesacro
Dott. Riccardo Corbucci
Vicepresidente del Consiglio
del IV Municipio

Vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n° 225 del 26 novembre 1997;

Vista la nota del Comune di Roma prot. n° 309 del 27 dicembre 2010;

Visto il regolamento viario urbano del Comune di Roma (appendice al Piano Generale di Traffico Urbano PGTU) approvato con delibera di C.C. n° 84 del 28 giugno 1999;

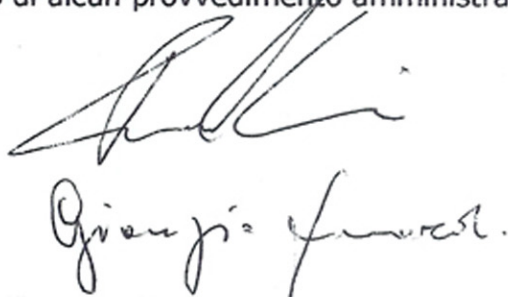
Vista la delibera del Consiglio Comunale di Roma n° 75 del 30/31 luglio 2010;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Roma n° 119 del 30 maggio 2005;

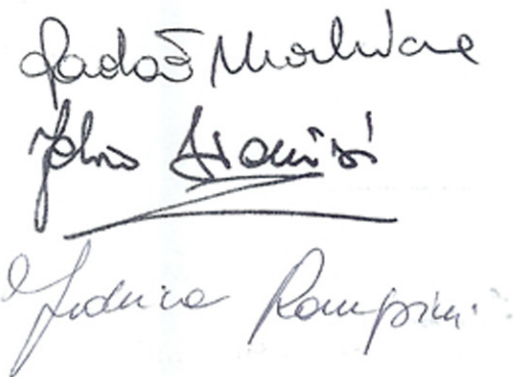
tutto ciò premesso e da quanto sopra esposto

IL CONSIGLIO DEL IV MUNICIPIO ROMA MONTESACRO IMPEGNA

il Presidente del IV municipio e la giunta affinché si adoperino con urgenza presso il dirigente responsabile al fine di annullare, in via di auto-tutela, le determinazioni dirigenziali emesse dal 1 maggio 2010 fino ad oggi per la concessione dei passi carrabili a raso nel quartiere di Settebagni poiché il diritto di accesso alla proprietà privata non è assoggettabile ad alcun onere né al rilascio di alcun provvedimento amministrativo.



Giorgio Fumai



Paolo Marziale
Piero Fiorini
Giovanna Romagnolo